

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori VELTRI, BRUNO GANERI, CARCARINO,
MARINI e DE LUCA Michele**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Istituzione del Parco nazionale della Sila

ONOREVOLI SENATORI. - Nonostante l'idea di un parco nazionale della Sila risalga agli anni '20, solo nel 1968 con l'approvazione della legge 2 aprile 1968, n. 503 è stato istituito il Parco nazionale della Calabria, diviso in tre piccole dislocazioni in Sila Grande (provincia di Cosenza) attorno al complesso forestale della Fossiatà, in Sila Piccola (provincia di Catanzaro) attorno al complesso forestale del Gariglione, in Aspromonte (provincia di Reggio Calabria) attorno al complesso di Montalto.

In detta legge il limite massimo di estensione è fissato in 18.000 ettari e la gestione è affidata all'Azienda di Stato per le foreste demaniali. Con queste premesse il Parco nazionale della Calabria ha finito con il rassomigliare più a tre riserve naturali distinte tra loro che a un vero e proprio Parco nazionale. Con l'emanazione della legge quadro nazionale sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394) l'area del Parco nazionale della Calabria compresa nella provincia di Reggio Calabria sarà inclusa nel Parco nazionale dell'Aspromonte, mentre il restante territorio del Parco nazionale della Calabria è stato di fatto declassato ad area protetta, non essendo incluso nell'elenco dei parchi nazionali previsti dall'articolo 34 della medesima legge n. 394 del 1991. Infatti l'articolo 35 di detta legge, a proposito della gestione del Parco nazionale della Calabria così recita: «sarà condotta secondo forme, contenuti e finalità, anche ai fini della ricerca e sperimentazione scientifica nonché di carattere didattico formativo e dimostrativo, che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

Colmare la grave lacuna determinata anche a seguito della legge quadro sulle aree protette è lo scopo di questo disegno di legge. La Sila è un altopiano di straordinaria

bellezza e le sue risorse naturalistiche costituiscono un patrimonio che deve essere tutelato e valorizzato con particolare cura. Già nel 1923 un deputato calabrese, il letterato Antonino Anile che rivestì anche la carica di Ministro della pubblica istruzione, coadiuvato dal professor Cavara dell'Università di Napoli, nella relazione che accompagnò una proposta di legge a sua firma per la istituzione di un Parco nazionale in Calabria così scriveva: «...la necessità di un Parco nazionale in Calabria, che abbia come centro la Sila e si irradi a comprendere le zone di più caratteristiche formazioni naturali, che le sono attorno, è oggi improrogabile. Non si tratta soltanto di conservare le tracce del primo manto boschivo che ebbe l'Italia, ma la fauna e la flora che per entro vivono e la costruzione geologica di quel magnifico massiccio dell'Appennino e le linee di un paesaggio che non ha eguali al mondo...». Nel 1950 e nel 1955, rispettivamente, il senatore Piemonte e il senatore Spezzano invitavano il Governo a creare un «Parco nazionale silano».

Sarebbe lungo l'elenco di tutte le ragioni scientifiche che sostengono e hanno sostenuto in passato l'idea di un parco nazionale della Sila. Numerosi sono negli ultimi decenni i contributi culturali forniti da studi e ricerche delle Università calabresi sia in materie naturalistico-ambientali che pianificatorio-infrastrutturali. La Sila è una vasta area che si estende per oltre 150.000 ettari nel tratto più continentale della Calabria. A Nord termina con le pendici che diradano verso la piana di Sibari, a Ovest con le valli dei fiumi Crati e Savuto, a Sud con l'istmo di Catanzaro e a Est con le pianure joniche del Marchesato e dell'alto crotonese. L'altopiano si distingue in tre zone: la Sila Greca a Nord, la Sila Grande al centro, la Sila Pic-

cola a Sud. La sua ossatura geologica è essenzialmente granitico-cristallina e perciò spesso nettamente distinta da quella degli Appennini. La morfologia del territorio silano è caratterizzata da brevi e morbide dorsali montuose fittamente boscate, con culmini che in alcuni casi raggiungono quote comprese tra 1.700-1.900 metri. Numerosi e abbondanti sono gli affioramenti sorgentizi con buone qualità chimico-fisiche delle acque. Tra le varie dorsali si distendono ampie valli fluviali con pascoli e praterie a quote medie di circa 1.000 metri. In alcune di tali valli sono realizzati bacini artificiali a scopi prevalentemente idroelettrici.

Le specie arboree più diffuse sono il pino laricio, il faggio, l'ontano nero, l'abete bianco, la rovere, il pioppo tremolo. Non sono rari i casi di esemplari arborei di proporzioni colossali, come accade per i pini nella valle di Fallistro e alla Fossia, per gli abeti sul Gariglione e per le querce nel rossanese e alle falde del Cozzo del Pesco. La lavanda, la belladonna, la malva, la melissa, la digitale, il ricino, la valeriana sono le specie floristiche più rappresentative. Specie animali di particolare pregio sono il lupo, il gatto selvatico, la lontra, la martora, l'istrice, il capriolo, il daino, il cinghiale, lo scoiattolo, il gufo reale, l'avvoltoio capovaccaio, il biancone, il picchio nero, lo svasso, l'airone cenerino, accanto a varie specie ittiche presenti nei ruscelli e nei laghi. La creazione del Parco nazionale della Sila varrebbe a preservare compiutamente *habitat* naturali di enorme pregio e singolarità oltre a orientare lo sviluppo dell'intero altopiano. Gli aspetti socio-economici ed occupazionali legati all'istituzione di un moderno Parco nazionale, che contemperi le giuste aspirazioni di sviluppo delle comunità locali e la tutela rigorosa dei valori ambientali, naturalistici e antropologici, si articolano sostanzialmente in due ambiti: quello della occupazione diretta e quello delle attività indotte dalla presenza e dalla attività del parco. È del tutto evidente che lo sviluppo del secondo ambito dipenderà in misura decisiva dalle capacità dell'Ente di gestione del parco tanto di stimolare la crescita culturale (acquisizione del «valore ambiente»

alla coscienza collettiva), quanto di indicare chiaramente le linee programmatiche dello sviluppo compatibile con la preservazione delle risorse naturali.

Dal punto di vista dell'occupazione diretta, considerando la sola struttura amministrativa e gestionale - e prescindendo quindi temporaneamente dalle esigenze di sorveglianza - e tenendo conto delle attuali realtà analoghe operanti in Italia, sono da ritenere pronosticabili decine di posti di lavoro. Questi ripartiti nell'ambito di servizi (di supporto alla direzione dell'Ente) quali: l'urbanistico-operativo, con previsione di professionalità di ingegneri, architetti, geometri, e un'agile struttura tecnico-operativa formata da soggetti qualificati addetti alla manutenzione delle strutture sul territorio; l'amministrativo, con professionalità afferenti alla pubblica amministrazione; quello naturalistico, con professionalità di tipo biologico-naturalistico, forestale, agronomico, forestale, veterinario, geologico, idraulico; il servizio logistico e di segreteria.

La legge quadro n. 394 del 1991 prevede l'assegnazione dei compiti di sorveglianza nei parchi al Corpo forestale dello Stato. Tale determinazione, pur contrastando con la logica che vuole gli Enti parco unità operative autosufficienti (prevedendo l'articolo 21 della legge n. 394 del 1991 la sola dipendenza funzionale ma non gerarchica), consente tuttavia alcune considerazioni positive sulle esigenze di efficienza dell'Ente nell'espletamento delle sue funzioni di controllo. La più recente giurisprudenza gestionale relativa alla operatività delle aree protette, con riferimento anche alle più avanzate realtà del settore - prevalentemente nordamericane, ma anche italiane (per esempio il Parco nazionale Gran Paradiso) - individua nel rapporto di una guardia ogni 1.000-2.000 ettari il miglior compromesso tra costi e efficienza. A questo si dovranno aggiungere ancora le unità operative organicamente interne all'Ente, di area professionale afferente alla giurisprudenza, che curino il coordinamento tecnico-pratico dei servizi di sorveglianza e il piccolo contenzioso giudiziario (almeno per l'istruttoria).

L'ambito occupazionale delle attività indotte nell'area del privato afferisce prevalentemente al turismo non residenziale o solo parzialmente tale, quindi di tipo sociale, scolastico, aziendale, culturale, scientifico e anche ricreativo laddove questo preveda strutture leggere sul territorio e, fondamentalmente, il recupero del patrimonio edilizio originario. Le attività di supporto sviluppabili in funzione di tale tipo di turismo possono andare, seguendo le linee-guida dell'Ente parco, dalla attivazione di manovalanza qualificata e specializzata nel recupero architettonico alle imprese di tipo familiare o micro-societario per la gestione alberghiera e para-alberghiera del patrimonio edilizio via via recuperato; dalla attivazione di società di servizi (guide naturalistiche, gestione di campeggi e servizi collegati, escursionismo estivo e invernale, turismo equestre e acquatico e comunque specializzato, gestione di strutture e centri-visita del parco dati in concessione secondo le tendenze più attuali) al recupero o al mantenimento di mestieri che potremmo definire «in via di estinzione»: lavorazione della pietra, del legno, delle pelli, lavorazioni tradizionali del bosco e dei prodotti alimentari locali. Mestieri da poter inserire a pieno diritto nel patrimonio del parco perchè condotti secondo tecniche artigianali generalmente di moderatissimo impatto ambientale. Esempi di tali orientamenti lavorativi sono già verificabili nei parchi storici, come il Gran Paradiso e l'Abruzzo, ma anche in quelli di più recente istituzione: Monti Sibillini, Maiella, solo per citarne alcuni.

Alle opportunità delle quali si è detto vanno naturalmente aggiunte quelle offerte dalla produzione e commercializzazione (ipotizzabile eventualmente anche attraverso le strutture del parco, come avviene in alcuni parchi francesi, spagnoli e della ex Jugoslavia) dei prodotti locali, la cui circolazione potrà veicolarsi a cura del parco stesso con appositi controlli e riconoscimenti di qualità. La valorizzazione dei prodotti tipici costituisce un ulteriore elemento di selezione positiva sulle attività produttive, stimolando quelle compatibili con la destinazione del territorio a parco e orientando l'imprendito-

ria giovanile verso nuove soluzioni occupazionali.

Un ambito da non trascurare sarà quello riguardante il ruolo didattico, formativo e scientifico delle Università calabresi e delle istituzioni di ricerca presenti in particolare nella media valle del Crati. Si pensi da un lato alla possibilità di prevedere nell'area del parco sedi estive per corsi, seminari, convegni; dall'altro alla localizzazione di strutture di ricerca su argomenti naturalistici, ma anche di economia ambientale, di idrologia, di idraulica forestale, di discipline legate al recupero dei centri storici. La stessa normativa sulla difesa del suolo potrà ricevere benefici impulsi verso la sua efficace attuazione, attraverso una sua «lettura» in sovrapposizione sia con la legge quadro sulla montagna che con la legge quadro sulle aree protette.

In molti casi la vincolistica connaturata all'esistenza del parco, che in una prima fase attuativa potrà generare anche qualche opposizione, costituirà in realtà elemento di alto valore qualitativo (soprattutto in termini di immagine verso il turismo esterno) e gestionale-occupazionale (l'esistenza di aree riservate potrà prevedere, in accordo con i comuni, la loro fruizione turistica sotto il controllo di guide locali opportunamente formate e autorizzate dall'Ente parco). Sono da considerare inoltre le ricadute positive che possono derivare alle realtà circostanti la zona parco, le cui economie adeguatamente organizzate possono trarre un notevole giovamento sia in termini di accrescimento dei flussi turistici che di sviluppo e di miglioramento delle tradizionali attività produttive (artigianato, agricoltura, eccetera) e di qualificazione e ammodernamento dei servizi, oltre che di rilancio dei comuni stessi, ricchi sovente di bellezze storiche e monumentali.

Un esempio illuminante del livello di sviluppo che tali forme di economia possono indurre si può desumere dal prospetto pluriennale dei depositi della cassa rurale e artigiana di Civitella Alfedena (paesino del Parco nazionale d'Abruzzo di circa 400 abitanti):

| ANNO | IMPORTO (in milioni) | DIFF. (in milioni) |
|------|-------------------------|-----------------------|
| - | - | - |
| 1975 | 1.200 | |
| 1980 | 4.400 | + 3.200 |
| 1981 | 5.500 | + 1.100 |
| 1985 | 19.150 | + 13.650 |
| 1990 | 44.000 | + 24.850 |
| 1992 | 57.000 | + 13.000 |

In una prima fase istitutiva il perimetro del parco dovrebbe includere solo i territori a più alta valenza ambientale (50-60 mila ettari) e i centri abitati con centri storici di particolare pregio storico-urbanistico, perseguendo così un duplice scopo: *a)* non disperdere i finanziamenti su un territorio talmente vasto da renderli inefficaci (evitando quindi la miriade di interventi microassistenziali che verrebbero a verificarsi se la ripartizione avvenisse su un territorio esorbitante rispetto alle risorse); *b)* permettere una democratica e progressiva acquisizione nella coscienza locale del «valore parco». Di tale procedura si rilevano già gli effetti positivi in Italia centrale, dove il Parco d'Abruzzo è stato recentemente ampliato (1990) ad alcuni comuni del Molise per volontà delle amministrazioni locali e dove il Parco regionale Sirente-Velini, di circa 60 mila ettari, è stato istituito per volontà delle amministrazioni locali. Per molti parchi nazionali recentemente istituiti si è assistito, ad ulteriore conferma di quanto esposto, a una vera e propria messe di deliberazioni comunali a favore della inclusione nei parchi stessi, al punto da rendere in alcuni casi indispensabile una limitazione di tali adesioni. È da considerare infine una terza opportunità offerta dalla istituzione di un parco «calibrato»: quella di una riduzione a un minimo ineludibile delle conflittualità con la componente venatoria delle realtà locali, solitamente molto presente nelle economie a prevalenza agro-silvo pastorale e causa di forti reazioni negative all'istituzione di un parco. Tale obiettivo potrà essere adeguatamente perseguito in tempi non lunghi attraverso l'illustrazione dei vantaggi offerti ai cacciatori locali della corretta e letterale ap-

plicazione dell'articolo 32, relativo alle aree contigue, della legge n. 394 del 1991 che riserva, ai soli residenti nel parco e nell'area contigua il diritto all'esercizio venatorio in quest'ultima. Dal che emerge il duplice vantaggio di una riduzione del carico venatorio (a tutto favore dei residenti) e di una previsione di esercizio venatorio di alta qualità e notevole soddisfazione: il parco fungerà infatti non solo da territorio di tutela per le specie protette, ma anche da centro di diffusione di quelle cacciabili. Tale è la ragione per cui già in sede di perimetrazione del parco è necessario avanzare anche una proposta tecnica di base, da sottoporre ovviamente al vaglio degli organi previsti nell'articolo 32 della legge n. 394 del 1991, relativa a una prima perimetrazione preliminare dell'Area contigua del Parco nazionale della Sila.

L'istituzione del Parco nazionale della Sila dovrà essere ovviamente preceduta da una modifica della legge quadro nazionale sulle aree protette, volta a far ricomprendere detto parco nell'elenco dei nuovi parchi (articolo 34, legge n. 394 del 1991), ricomprendendo in esso il patrimonio del Parco nazionale della Calabria (zone comprese nelle province di Cosenza, Catanzaro e Crotona), con la conseguente cancellazione della denominazione originaria di Parco nazionale della Calabria.

Il Parco nazionale della Sila dovrebbe riguardare oltre venti comuni compresi nelle province di Cosenza, Catanzaro e Crotona (Acri, Aprigliano, Bocchigliero, Campana, Celico, Corigliano Calabro, Longobucco, Parenti, Pedace, Rogliano, Rossano, S. Giovanni in Fiore, Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Spezzano Sila, Albi, Belcastro, Cerva, Cotronei, Magisano, Mesoraca, Petilia Policastro, Petronà, Savelli, Sersale, Taverna, Zagarise).

La perimetrazione del Parco e la zonizzazione delle aree interne ad esso dovranno essere definite, considerando anche l'insediamento degli assegnatari nonché l'estensione dei terreni demaniali, nei modi e nei tempi previsti dal presente disegno di legge e dalla legge n. 394 del 1991.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è inserito il seguente:

«2-*bis*. È istituito il Parco nazionale della Sila. Il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria del parco sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare presso i servizi tecnici nazionali e le Amministrazioni dello Stato nonché della Regione e delle Università calabresi e, sentita la regione Calabria e gli Enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. Il Parco nazionale della Calabria, sarà ricompreso nel Parco nazionale della Sila, ad eccezione della zona parco ricadente in Aspromonte, che sarà invece ricompresa nel Parco nazionale dell'Aspromonte. La riserva biogenetica esistente nell'area del Cupone conserva la classificazione in atto, e ad essa si applica quanto previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione dell'Ente parco previsto dalla presente legge, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministero dell'ambiente in conformità ai principi di cui all'articolo 9. Per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ente parco si applicano le disposizioni della presente legge. Sono abrogate le norme di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 503, contrastanti con la presente legge».

2. La delimitazione provvisoria del Parco nazionale della Sila e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, di cui al comma 1, capoverso 2-*bis*, sono effettuate con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 1996 e 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 1997-98 si provvede:

a) quanto a lire 2 miliardi per il 1996 e a lire 2,5 miliardi per gli anni 1997 e 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-98, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

b) quanto a lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7410 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

